



Associazione Nazionale Maestri di Ballo

Ente Professionale di Categoria fondato il 14 novembre 1945

Eretta in Ente Morale con decreto del Ministero dell'Interno 19 novembre 1998
Membro fondatore del World Dance Council (WDC)

Ente convenzionato con Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Membro del World Dance Organisation (WDO) - World Artistic Dance Federation (WADF) - CID Unesco - ConfederDanza



REGOLAMENTO GENERALE dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo

Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 27/02/2012
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 18/10/2012
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 11/03/2013
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 12/01/2015
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 12/05/2016
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 07/11/2016
Modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale il 29/11/2018
Modificato con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale il 25/02/2025

PARTE I Principi Generali

Articolo 1 – Generalità

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce le norme e le procedure necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo (di seguito indicata come ANMB oppure Associazione).
- 1.2 Ogni modifica o emendamento a questo Regolamento deve essere approvata con la maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva Nazionale (di seguito GEN).

Articolo 2 – Comunicazioni tra Soci e Associazione

- 2.1 Le comunicazioni intercorrenti tra i Soci e gli Organi dell'Associazione, quali proposte di modifiche di Statuto, inserimento punti all'O.d.g. delle Assemblee, ricorso al Collegio dei Probiviri, ricorso avverso le sanzioni disciplinari e relative risposte, dovranno pervenire alla sede Anmb tramite lettera raccomandata a/r, (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC). Allo stesso modo devono pervenire, entro i termini stabiliti dal presente regolamento, le candidature agli Organi nazionali dell'Associazione.

Articolo 3 – Modifiche di Statuto

- 3.1 Dal primo gennaio e non oltre le ore 12,00 del dieci gennaio di ogni anno solare, i Soci ordinari, previo versamento della quota sociale dell'anno in corso, possono inviare alla sede dell'Associazione, tramite lettera raccomandata a/r (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC), le proposte relative alle modifiche allo Statuto che

Sede legale: via Pellegrino Ascani, 44 - 41126 MODENA (MO)



anmb@anmb.net



059820855



PEC associazionemaestriballo@pec.it



anmb.net

P.I. 02093050363 C.F. 94010360363

Presidenza Nazionale



pietroluigipetracca@gmail.com



whatsapp 3296314755

ritengono opportuno proporre, le quali saranno vagliate dalla Commissione Modifiche Statuto e Regolamenti.

- 3.2** Allorché dette proposte saranno ritenute idonee, cioè non chiaramente contrarie agli interessi dell'Associazione e ai principi generali stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Delibere degli Organi Nazionali, queste saranno sottoposte alla valutazione insindacabile della GEN per la presentazione o meno al Congresso Nazionale.
- 3.3** Nel caso la Commissione Modifiche Statuto e/o la Giunta Esecutiva Nazionale non ritengano idonee le proposte inviate, la GEN provvederà a comunicare la propria decisione al proponente entro quindici giorni dall'esame delle stesse.

Articolo 4 – Procedure e principi per la variazione e la gestione della sede

- 4.1** Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2 dello Statuto, in caso di inagibilità, inadeguatezza, non fruibilità e, comunque, non godibilità della sede sociale, la GEN, può delegare una o più persone, che provvederanno alla ricerca di nuova sede rispondente alle necessità dell'Associazione.
- 4.2** In caso di necessità, di urgenza, o di particolare convenienza, la GEN può deliberare il trasloco della sede dell'Associazione in altri locali.
- 4.3** Sarà compito della GEN, nella persona del Presidente Nazionale, provvedere alla firma dei necessari contratti.

Articolo 5 – Procedure e principi per la gestione del personale dipendente dell'Associazione

- 5.1** Il personale dell'Associazione sarà assunto, retribuito, e gestito secondo le norme di legge e regolamentari in materia. La responsabilità della gestione di detto personale spetta al Segretario Amministrativo, il quale dovrà, altresì, approvare qualsiasi periodo di permesso, retribuito oppure no, ferie e quant'altro necessario per una corretta gestione del personale stesso.
- 5.2** Il personale assunto a tempo indeterminato, per svolgere tutte le funzioni previste in Segreteria, sarà formato da un numero appropriato di impiegati.
- 5.3** Quando gli impiegati saranno superiori all'unità, uno di questi assumerà la qualifica di "Responsabile di Segreteria".
- 5.4** In situazioni di particolare necessità, potrà essere altresì assunto personale a tempo determinato oppure part-time.
- 5.5** Per motivi contingenti, la GEN può incaricare uno o più soci, con adeguati requisiti, a prestare la propria opera presso la Segreteria dell'Associazione.
- 5.6** Ai soggetti di cui sopra spetterà un compenso fissato di volta in volta dalla GEN.

Articolo 6 – Quota sociale annua e quota di prima iscrizione soci ordinari

- 6.1** I Soci ordinari sono tenuti a versare annualmente la quota sociale, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, di norma tramite: versamento sul conto corrente postale n° 14844419 o sul conto corrente bancario intestato all'Associazione, oppure in alternativa con Carta di credito, tramite il proprio account digitale sul sito Internet Anmb. La quota sociale può essere pagata in anticipo con le stesse modalità, dal primo settembre al trentuno dicembre dell'anno precedente usufruendo di eventuali sconti e/o incentivi deliberati dalla GEN.
- 6.2** L'importo della quota sociale annuale per i Soci ordinari è fissato annualmente dalla GEN – e pubblicato sui siti web dell'Associazione www.anmb.net, www.anmb.org, www.anmb.it – entro il 24 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento.

- 6.3** La quota di prima iscrizione, prevista quando si tratta di nuovo socio ordinario, è stabilita annualmente dalla GEN e deve essere versata contestualmente alla quota associativa e tramite le stesse modalità solo all'atto della prima iscrizione all'ANMB, o nel particolare caso contemplato all'art. 8.7.

Articolo 7 – Quote istituzionali, per corsi, esami e servizi a soci e aderenti

- 7.1** La GEN stabilisce e delibera all'occorrenza le quote istituzionali per categorie o sezioni di tesserati sostenitori, per la partecipazione ad attività sociali in ambito formativo e/o professionale per soci ordinari e aderenti.
- 7.2** La GEN stabilisce e delibera quote accessorie relativamente all'erogazione di corsi o fornitura di servizi - ai soci e/o agli aderenti - e contestualmente promuoverle nelle forme consentite con scontistiche e/o agevolazioni da pubblicizzare sui siti web ufficiali dell'Associazione.
- 7.3** Le quote d'esame relative alle specifiche qualifiche per maestri/e di ballo, oppure per le altre qualifiche e abilitazioni tecniche istituite e riconosciute dall'ANMB, saranno stabilite dalla GEN e pubblicate sui siti web ufficiali dell'Associazione. Al pagamento della quota d'esame il Socio ordinario riceverà il diploma relativo alla qualificazione ottenuta. Allo stesso modo saranno rilasciati gli attestati, le qualifiche e le abilitazioni tecniche professionali funzionali all'insegnamento della danza e alle attività correlate.
- 7.4** Le cifre indicate dalla GEN devono, in ogni caso, intendersi comprensive di tutti gli oneri imposti dalle norme della Repubblica Italiana.
- 7.5** In tema di corsi, esami e servizi per Soci e Aderenti, le norme che sovrintendono alla struttura e all'organizzazione dell'Accademia Nazionale Maestri di Ballo (in breve "**Accademia ANMB**"), di cui all'Art. 3.4 del Regolamento Tecnico, sono deliberate dalla GEN e pubblicate entro il 24 agosto di ogni anno, a decorrere dalla stagione 2025/2026 con la descrizione dettagliata del Sistema di Crediti Formativi riservato a Scuole, Soci e Aderenti. L'Accademia ANMB ha il fine di agevolare i processi di valutazione e aggiornamento professionale – richiesti a tutti i professionisti iscritti ad una Associazione di categoria, secondo la legge 4/2013 – e di offrire un percorso certificato di apprendimento e crescita per allievi e allieve di tutte le età e tutte le discipline di ballo, danza e correlate. Le attività dell'Accademia ANMB sono studiate per rendere partecipi e protagonisti tutti i propri Soci e Aderenti con attività di aggiornamento e verifiche per garantire un insegnamento di qualità, premiare il merito e offrire concrete opportunità di sviluppo e di avviamento e professionale

Articolo 8 – Socio moroso, insolvente o dimissionario

- 8.1** Ogni Socio ordinario moroso al 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento, perde il diritto di continuità.
- 8.2** Il Socio ordinario moroso al 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, che ricopre una carica istituzionale in organi nazionali o periferici, perde tale carica.
- 8.3** Il Segretario Amministrativo comunica alla GEN, nella prima riunione utile, l'elenco dei soci morosi.
- 8.4** La GEN potrà decidere di inviare una notifica di sollecito tramite lettera ordinaria e/o posta elettronica ai soci ordinari morosi e/o comunicazione di sollecito impersonale sul sito.
- 8.5** Il Socio ordinario che alla data del primo aprile dell'anno cui si riferisce il pagamento, risulta insolvente perde la propria qualifica, con conseguente esclusione da ogni funzione, dall'Albo e dagli elenchi informativi pubblicati online per inattività. I suoi dati rimarranno comunque inseriti nel database dell'Archivio generale dei Soci e degli ex-Soci. La GEN stabilisce le condizioni per il reintegro degli ex-soci inattivi da uno a più stagioni.

- 8.6** Compete alla GEN e/o al Presidente Nazionale riammettere e riqualificare il socio insolvente.
- 8.7** Il Socio ordinario che abbia inviato le proprie dimissioni con lettera, email o fax, potrà essere riammesso nell'Associazione dalla GEN e/o dal Presidente Nazionale. In seguito alla sua richiesta scritta pervenuta in sede, tramite lettera raccomandata a/r (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC), gli potranno essere riconosciuti tutti i Diplomi e altri titoli ANMB conseguiti in precedenza, salvo il dover effettuare un nuovo pagamento delle quote sociali che la GEN approva annualmente e l'eventuale necessità di aggiornamento professionale per mantenere l'abilitazione nelle medesime discipline e materie.

Articolo 9 – Norme per la presentazione di candidature a cariche sociali elettive e incompatibilità

- 9.1** Il requisito essenziale per candidarsi a ricoprire la carica di membro della GEN è determinato da un'anzianità associativa come socio ordinario, minima ed ininterrotta di anni cinque, con riferimento alla data della prima iscrizione e/o riammissione nell'Associazione e comunque in osservanza dell'articolo 7.2 dello Statuto, il socio ordinario dovrà presentare la propria candidatura al Presidente Nazionale, presso la sede dell'Associazione, tramite lettera raccomandata a/r (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea del Congresso Nazionale Ordinario o Straordinario Elettivo, con obbligo scritto di scelta per una sola carica sociale nazionale elettiva. La suddetta carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva nazionale e periferica della stessa, fatte salve le norme di cui all'articolo 31 dello Statuto.
- 9.2** Il socio ordinario che intende presentare la propria candidatura, per ricoprire la carica di membro del Consiglio Nazionale, dovrà inviare detta candidatura, al Presidente Nazionale, presso la sede dell'Associazione tramite lettera raccomandata a/r (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del Congresso Nazionale Ordinario o Straordinario Elettivo, la suddetta candidatura a carica sociale nazionale non è in contrasto con una eventuale e ulteriore carica elettiva periferica, territoriale e/o tecnica, prevede come unico requisito essere socio ordinario ANMB in regola con il tesseramento al momento della candidatura.
- 9.3** In riferimento alla candidatura in organi periferici, il socio ordinario deve avere come unico requisito il regolare versamento della quota associativa degli ultimi due anni e comunque in osservanza dell'articolo 17.2 dello Statuto. Il socio ordinario deve inviare in sede la candidatura tramite lettera raccomandata a/r (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
- 9.4** L'elezione alla carica di Presidente Regionale comporta anche la nomina – quale componente di diritto del Consiglio Nazionale – alla carica di Consigliere Nazionale.
- 9.5** Le candidature non possono essere presentate per lista ma soltanto singolarmente.
- 9.6** Di norma, il candidato deve essere presente all'Assemblea elettiva. Solo per gravi e comprovati motivi, indipendenti dalla volontà del candidato stesso, si può procedere in sua assenza.
- 9.7** Il Socio ordinario Competitore si può candidare sia alle cariche elettive territoriali e/o anche nazionali, ma non è candidabile alle cariche della GEN.

- 9.8** Di norma non è candidabile e comunque non può ricoprire qualsiasi carica elettiva il socio ordinario che ricopre cariche o nomine in altri organismi professionali di Ballo e Danza, italiani e/o stranieri, fatte salvo le direttive di cui all'articolo 31 dello Statuto.

Articolo 10 – Ritiro dalle competizioni

- 10.1** Il ritiro dalle competizioni si ufficializza allorquando il socio ordinario competitore comunica alla GEN, tramite lettera raccomandata a/r (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC), la volontà di ritirarsi dalle competizioni indicandone la decorrenza.
- 10.2** Dopo il ritiro dalle competizioni, il socio ordinario può candidarsi a tutte le cariche nazionali e periferiche nel rispetto delle norme di Statuto e Regolamento, nonché essere impiegato quale giudice nelle competizioni professionistiche.
- 10.3** Ogni ritiro definitivo dall'attività agonistica comporta l'immediato aggiornamento dell'Elenco Maestri Competitori, che dovrà essere comunicato ai Direttori di Gara oppure pubblicato sul sito web dell'ANMB per la relativa consultazione.

Articolo 11 – Rimborso spese, gettone di presenza e compenso

- 11.1** Nel caso che al socio e/o altro soggetto siano conferiti ufficialmente compiti, funzioni o altro – da parte della GEN o dal Presidente Nazionale – chi riceve l'incarico ha diritto ad un rimborso spese in base alle certificazioni di spesa presentate e/o gettone se previsto.
- 11.2** Nell'ipotesi che non siano presentate certificazioni di spese, il socio o altro soggetto incaricato ufficialmente dalla GEN o dal Presidente Nazionale, riceverà un compenso in base a statuizione forfettaria stabilita dalla GEN di volta in volta.
- 11.3** Nella circostanza di incarico ufficiale che prevede partecipazione continua per il funzionamento degli Organi della Associazione e l'espletamento continuo di mansioni e compiti in nome di questa, a qualsiasi titolo detta partecipazione avviene, il socio o altro soggetto hanno diritto a un compenso o al gettone di presenza, il cui ammontare è fissato dalla GEN o dal Presidente Nazionale, di volta in volta.

PARTE II

Costituzione e funzionamento degli Organi Sociali

Articolo 12 – Norme per la richiesta, da parte dei soci ordinari, di trattazione di argomenti nel corso dell'Assemblea del Congresso Nazionale

- 12.1** I soci ordinari, in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, che intendono sottoporre argomenti all'attenzione dell'Assemblea del Congresso Nazionale, devono inviare al Presidente Nazionale, tramite lettera raccomandata a/r (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC), proposta di inserimento nell'O.d.g. degli stessi dal primo gennaio al trentuno gennaio dell'anno in corso.

Articolo 13 – Norme per la convocazione dell'Assemblea del Congresso Nazionale ordinario

- 13.1** L'Assemblea del Congresso Nazionale ordinario è convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione e dovrà celebrarsi entro il trenta aprile di ogni anno.
- 13.2** La convocazione avviene mediante la pubblicazione della stessa sui siti web ufficiali dell'Associazione, e/o con lettera ordinaria e/o email inviata al singolo socio ordinario,

almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea del Congresso Nazionale.

- 13.3** La convocazione dovrà indicare chiaramente la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'Assemblea del Congresso Nazionale; la seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima.
- 13.4** Copie del bilancio preventivo e del conto consuntivo potranno essere disponibili online sul sito Internet dell'Anmb, oppure distribuite a tutti i soci presenti il giorno in cui avrà luogo l'Assemblea del Congresso Nazionale.

Articolo 14 – Norme per la convocazione dell'Assemblea del Congresso Nazionale straordinario

- 14.1** L'Assemblea del Congresso Nazionale straordinario è convocato dal Presidente Nazionale dell'Associazione in proprio, per richiesta di 1/3 dei Soci ordinari, oppure da 2/3 della GEN, mediante pubblicazione sui siti ufficiali dell'Associazione, e/o con lettera ordinaria e/o email inviata al singolo socio ordinario, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea del Congresso Nazionale.
- 14.2** La convocazione dovrà indicare chiaramente la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'Assemblea del Congresso Nazionale; la seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima.

Articolo 15 – Norma per la convocazione dell'Assemblea del Congresso Nazionale elettivo

- 15.1** La convocazione dell'Assemblea del Congresso Nazionale elettivo sarà comunicata a tutti i soci ordinari con diritto di voto – tramite la pubblicazione sui siti Internet ufficiali dell'Associazione – almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea del Congresso Nazionale elettivo.
- 15.2** Sono ammessi al voto solo i Soci ordinari che alla data dell'indizione dell'Assemblea del Congresso Nazionale elettivo sono in regola con la quota sociale annuale.

Articolo 16 – Funzionamento dell'Assemblea del Congresso Nazionale ordinario e straordinario

- 16.1** L'Assemblea del Congresso Nazionale, in prima convocazione, sarà ritenuta validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari, in seconda convocazione, essa sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci Ordinari presenti.
- 16.2** Il socio ordinario per accedere all'Assemblea al Congresso Nazionale dovrà essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso, accreditarsi presentando la tessera sociale e, se richiesto, copia di avvenuto versamento della quota associativa.
- 16.3** La Presidenza dell'Assemblea del Congresso Nazionale sarà assunta dal Presidente Nazionale dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente Nazionale Vicario; nel caso di assenza di entrambi da un socio ordinario votato a maggioranza dall'Assemblea del Congresso Nazionale.
- 16.4** Il Segretario d'Assemblea del Congresso Nazionale sarà il Segretario Generale dell'Associazione o, se impossibilitato, da un socio ordinario idoneo indicato dal Presidente dell'Assemblea del Congresso Nazionale, previo parere favorevole dello stesso.
- 16.5** Nell'Assemblea del Congresso Nazionale ogni socio ordinario ha diritto di parola e di voto secondo le norme di Statuto, Regolamento e termini indicati nei commi precedenti e successivi.

- 16.6** Le relazioni del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale Vicario, del Segretario Generale e dei membri della GEN, non potranno superare il limite di trenta minuti, con possibilità di replica eventuale di quindici minuti.
- 16.7** L'intervento dei singoli soci ordinari non potrà superare il limite di cinque minuti, con possibilità di replica eventuale di tre minuti.
- 16.8** Il Congresso Nazionale dovrà discutere e deliberare, sui singoli punti all'ordine del giorno, con la cronologia in questo riportato.
- 16.9** Il socio ordinario non può votare per delega.
- 16.10** I soci onorari hanno diritto di partecipazione e di parola all'Assemblea del Congresso Nazionale, ma non di voto, salvo quando la qualifica di Socio onorario è rivestita da un Socio ordinario in regola con il pagamento della quota sociale.
- 16.11** Gli iscritti all'Anmb quali Aderenti Sostenitori hanno diritto di partecipazione e di parola all'Assemblea del Congresso Nazionale, ma non di voto.

Articolo 17 – Norme per il funzionamento del Congresso Nazionale Elettivo

- 17.1** L'Assemblea del Congresso Nazionale, Ordinario o Straordinario, con funzioni elettive, sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ordinari; in seconda convocazione, sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci Ordinari presenti. Il socio ordinario, per votare, potrà accreditarsi in qualsiasi momento, sino alla chiusura delle votazioni.
- 17.2** Per accedere al Congresso Nazionale il socio ordinario dovrà accreditarsi presentando la tessera sociale, un documento valido se richiesto, ed essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso, esibendo su richiesta la copia di avvenuto pagamento della relativa quota associativa.
- 17.3** Quando i componenti dell'Organo sono uscenti per scadenza di mandato, all'apertura dei lavori il Presidente Nazionale pro-tempore, o in sua assenza il Vicepresidente Nazionale Vicario, proporrà al Congresso Nazionale di nominare, con votazione palese, un socio ordinario ritenuto idoneo e non candidato a nessuna carica elettiva, il quale avrà il compito di presiedere e dirigere il Congresso Nazionale. Nel caso di assenza del Presidente Nazionale pro-tempore e del Vicepresidente Nazionale Vicario, il Congresso Nazionale sarà presieduto e diretto da un socio ordinario proposto e votato a maggioranza dall'assemblea stessa.
- 17.4** Il Presidente incaricato dovrà immediatamente provvedere alla costituzione dell'Ufficio Elettorale, nella persona di un Presidente di seggio e da un minimo di due ad un massimo di sette scrutinatori, tra i quali il socio ordinario con maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione assumerà le funzioni di Vicepresidente di seggio e quello con minore anzianità di iscrizione nell'Associazione assumerà le funzioni di Segretario di seggio. Il Presidente incaricato ha facoltà di avvalersi di un socio di sua fiducia al fine di redigere il verbale del Congresso Nazionale da mettere agli atti.
- 17.5** I candidati alle cariche in elezione non potranno far parte dell'Ufficio Elettorale.
- 17.6** Ogni singolo membro dell'Ufficio Elettorale dovrà ottenere il parere favorevole del Congresso Nazionale, espresso con votazione palese.
- 17.7** Il Presidente incaricato provvederà a consegnare al Presidente di seggio le schede di votazione, di differente colore per i suffragi del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale Vicario, del Segretario Generale e dei Membri della Giunta Esecutiva Nazionale e dei componenti del Consiglio Nazionale

- 17.8** Le schede di votazione per i candidati alla Giunta Esecutiva Nazionale e per i candidati a Consiglieri Nazionali saranno uniche, ciascuna con prestampato l'elenco dei candidati, mentre quelle per le altre cariche saranno singolarmente suddivise per specifica carica, anch'esse contenenti ciascuna l'elenco dei candidati.
- 17.9** Il Presidente di seggio, coadiuvato se necessario dal Vicepresidente di seggio, provvederà ad apporre la propria firma o sigla su ogni singola scheda.
- 17.10** Durante queste operazioni preliminari, il Congresso Nazionale potrà continuare la discussione e la deliberazione dei punti all'Ordine del Giorno.
Terminate le operazioni preliminari e avvenuta la presentazione dei candidati, i quali, avranno a loro disposizione, cinque minuti per comunicare e argomentare la loro unica candidatura, i soci ordinari saranno chiamati in ordine alfabetico per cognome a ritirare le schede elettorali dalle mani degli scrutinatori, i quali annoteranno sull'apposito elenco l'avvenuto ritiro. I soci ordinari espletteranno in quel momento le operazioni segrete di voto, negli appositi spazi predisposti. I soci ordinari procederanno alle operazioni di voto indicando sulle schede le preferenze accordate rispettando le seguenti regole:
- per le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale Vicario e Segretario Generale, l'elettore in ognuna delle schede dovrà contrassegnare con una croce (x) a fianco o sul nome del candidato al quale intende esprimere la singola preferenza;
 - sulla scheda dove è prevista la votazione per i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, l'elettore dovrà contrassegnare con una croce (x) a fianco o sul nome del candidato al quale intende esprimere la preferenza, da un minimo di uno al numero massimo previsto da statuto per l'organo in elezione;
 - sulla scheda dove è prevista la votazione per i componenti del Consiglio Nazionale, l'elettore dovrà contrassegnare con una croce (X) a fianco o sul nome del candidato al quale intende esprimere la preferenza, da un minimo di uno al numero massimo previsto da Statuto per l'organo in elezione.
- 17.11** Le schede, così compilate e chiuse, dovranno essere inserite nelle urne appositamente predisposte.
- 17.12** Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente di seggio provvederà all'apertura delle urne e gli scrutinatori provvederanno allo spoglio delle schede, esplicando le operazioni di scrutinio, alla fine delle quali il Presidente di seggio comunicherà al Presidente incaricato l'esito delle votazioni, nel modo seguente:
- a) spoglio delle schede per la carica di Presidente Nazionale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del Congresso Nazionale del risultato, quindi proclamazione del Presidente Nazionale;
 - b) spoglio delle schede per la carica di Vicepresidente Nazionale Vicario, comunicazione ufficiale all'Assemblea del Congresso Nazionale del risultato, quindi proclamazione del Vicepresidente Nazionale Vicario;
 - c) spoglio delle schede per la carica di Segretario Generale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del Congresso Nazionale del risultato, quindi proclamazione del Segretario Generale;
 - d) spoglio delle schede per la carica di componente della Giunta Esecutiva Nazionale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del Congresso Nazionale del risultato, quindi proclamazione dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;

e) spoglio delle schede per la carica di Consigliere Nazionale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del Congresso Nazionale del risultato, quindi proclamazione dei Consiglieri Nazionali.

- 17.13** Le schede votate per l'elezione di una carica sociale, non inserite nelle apposite urne predisposte per le varie cariche, saranno considerate nulle e riportate nel verbale dell'Assemblea del Congresso Nazionale.
- 17.14** Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi.
- 17.15** In caso di parità di suffragi tra candidati per le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale Vicario e Segretario Generale si procederà ad una nuova votazione e nel caso di ulteriore parità sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
- 17.16** In caso di parità di suffragi tra candidati per la carica di componente Giunta Esecutiva Nazionale e Consigliere Nazionale tra eventuali pari meriti per l'ultimo posto disponibile previsto dall'organo in votazione, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
- 17.17** Il Presidente incaricato, dopo aver comunicato ufficialmente tutti i dati dell'elezione all'Assemblea del Congresso Nazionale cesserà le sue funzioni e la Presidenza della stessa sarà assunta dal Presidente Nazionale pro-tempore eletto.
- 17.18** Nel caso in cui si presenti un solo candidato a concorrere per l'elezione di Presidente Nazionale, di Vicepresidente Nazionale Vicario, di Segretario Generale per scadenza di mandato o per previsione del 1° comma dell'articolo 15 dello Statuto si potrà procedere – per richiesta dell'interessato e con accettazione da parte del Congresso Nazionale – a votazione palese per alzata di mano.
- 17.19** Qualora si proceda secondo le previsioni del 1° comma dell'art. 15 dello Statuto – “Vacanza di una carica elettiva nazionale” – nello specifico caso concernente il Presidente Nazionale, l'Assemblea del Congresso Nazionale Straordinario Elettivo sarà presieduta dal Vicepresidente Nazionale Vicario. Allorché anch'egli concorra alla carica di Presidente Nazionale, l'Assemblea del Congresso Nazionale Straordinario Elettivo sarà presieduta dal Segretario Generale.
- 17.20** Quando, anche il Segretario Generale sia candidato alla carica di Presidente Nazionale, l'Assemblea del Congresso Nazionale Straordinario Elettivo sarà presieduta da altro socio ordinario eletto dal Congresso Nazionale, previo parere favorevole.
- 17.21** Il Presidente incaricato ha facoltà di avvalersi di un socio di sua fiducia al fine di redigere il verbale del Congresso Nazionale da mettere agli atti.

Articolo 18 – Norme per le delibere dell'Assemblea del Congresso Nazionale

- 18.1** L'Assemblea del Congresso Nazionale delibera di norma a maggioranza semplice dei presenti (metà più uno), salvo la necessità di particolari quorum previsti dallo Statuto o dai Regolamenti.
- 18.2** Di regola, l'Assemblea del Congresso Nazionale procede a votazione palese per alzata di mano.
- 18.3** La votazione a scrutinio segreto è riservata alla votazione sulle persone.

Articolo 19 – Norme per la convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale

- 19.1** La GEN è convocata dal Presidente Nazionale pro-tempore dell'Associazione in via ordinaria tramite lettera raccomandata a/r, telegramma, fax o Email da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.

- 19.2 Nella convocazione della GEN – in seduta ordinaria, oppure straordinaria – devono essere espressamente indicate la data, l’orario, la modalità in presenza oppure online e la sede, in prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti all’Ordine del giorno; la seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima.
- 19.3 La GEN è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Nazionale, per propria iniziativa oppure su richiesta motivata di almeno sei componenti, tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea, oppure telegramma, fax o email da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.
- 19.4 La seduta della GEN, in prima convocazione, sarà ritenuta validamente costituita con la presenza del Presidente e di almeno quattro altri componenti, in seconda convocazione sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei presenti tra cui, necessariamente il Presidente Nazionale oppure – nel caso di suo impedimento o conflitto di interessi riguardo alle decisioni da assumere – il Vicepresidente vicario o altro componente se appositamente delegato a presiedere la riunione.

Articolo 20 – Norme per le delibere della Giunta Esecutiva Nazionale

- 20.1 La GEN di norma delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 20.2 Nei casi di seguito specificati, o quando l’importanza dell’argomento giustifichi una maggioranza più qualificata, la GEN delibera secondo il parere favorevole di 2/3 dei presenti:
- a) espulsione del socio;
 - b) riammissione del socio espulso;
 - c) ricorsi avverso l’espulsione del socio.
- 20.3 In caso di parità di votazioni, prevarrà il voto del Presidente Nazionale.
- 20.4 Di regola, la GEN procede a votazione palese. La votazione a scrutinio segreto è prevista quando si tratti di voto sulle persone, se richiesta dal proponente la votazione stessa e/o quando richiesta dalla maggioranza della GEN.

Articolo 21 – Norme per la convocazione del Consiglio di Presidenza

- 21.1 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente Nazionale tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea, oppure tramite telegramma, fax o Email da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento della medesima.
- 21.2 Nella convocazione deve essere espressamente indicato: la data, l’ora, la modalità in presenza e/o online e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea e l’eventuale ora di termine. La seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima.
- 21.3 Il Consiglio di Presidenza si considera validamente costituito sia in prima sia in seconda convocazione se presenti almeno due dei membri, tra cui necessariamente il Presidente o un componente da questi delegato.
- 21.4 La GEN, fatta salva la ratifica di una delega più estesa ed articolata nella prima riunione utile, ad inizio mandato stabilisce di norma che il CDP è delegato ad assumere le decisioni che richiedono un provvedimento d’urgenza.

Articolo 21bis – Norme per la convocazione del Consiglio Nazionale

- 21bis.1 Il CN è convocato dal Presidente Nazionale pro-tempore dell’Associazione in via ordinaria tramite lettera raccomandata a/r, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione. Insieme all’O.d.g., la

convocazione deve indicare espressamente: la data, l'ora, la modalità in presenza oppure online e il luogo della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima e l'eventuale ora di termine dell'Assemblea se prevista.

21bis.2 Il CN è convocato, in via straordinaria, dal Presidente Nazionale in proprio, tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, oppure telegramma, fax o Email da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento della riunione. Nella convocazione deve essere espressamente indicato: la data, l'ora, la modalità in presenza e/o online e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea e l'eventuale ora di termine dell'Assemblea. La seconda convocazione dovrà essere fissata ad almeno trenta minuti di distanza dalla prima.

21bis.3 Il CN, in prima convocazione, sarà ritenuto validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di ognuna delle rappresentanze di cui è composto, in seconda convocazione, esso sarà ritenuto validamente costituito a prescindere dal numero di presenti.

Articolo 22 – Norme per la costituzione del Collegio dei Probiviri

22.1 Nella prima riunione utile dall'insediamento, la GEN procede alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri in numero di tre, scelti tra i soci ordinari, con un'anzianità associativa come socio ordinario, minima ed ininterrotta di anni cinque, con riferimento alla data della prima iscrizione e/o riammissione nell'Associazione e un'età anagrafica non inferiore ai quaranta anni.

22.2 Il Collegio dei Probiviri elegge il suo il Presidente a maggioranza e nel proprio interno.

22.3 I Membri del Collegio dei Probiviri decadono con l'esaurimento del mandato della GEN che li ha nominati.

22.4 La GEN provvederà a sostituire, entro la prima riunione utile, il membro del Collegio che avrà esaurito le proprie funzioni per incapacità constatate della GEN, dimissioni, espulsioni o decesso.

Articolo 23 – Norme per il ricorso al Collegio dei Probiviri e per il suo funzionamento

23.1 Il Socio che ritenga necessario ricorrere al Collegio dei Probiviri in base al dettato dell'art. 14 dello Statuto, deve inviare in sede ANMB lettera raccomanda a/r (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC), indirizzata al Presidente Nazionale e al Presidente del Collegio dei Probiviri, dove si espongono i motivi del ricorso, la parte o le parti contro di cui si ricorre e gli eventuali articoli dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Tecnico, del Regolamento Consigli Regionali o di qualsiasi altra delibera degli Organi Sociali.

23.2 Entro novanta giorni dal ricevimento della raccomandata in sede, il Presidente del Collegio dei Probiviri provvederà a riunire il Collegio stesso e a sottoporre alla sua attenzione il ricorso inviato.

23.3 Il Collegio può deliberare immediatamente o provvedere a convocare, entro i sessanta giorni successivi, la parte o le parti ricorrenti e contro di cui si ricorre.

23.4 Una volta esaurita l'istruttoria, il Presidente del Collegio dei Probiviri comunica alle parti interessate la decisione assunta.

23.5 Il Collegio delibera a maggioranza dei membri.

- 23.6** I Soci che intendono rivolgersi al Collegio dei Probiviri per controversie sorte tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione art.14.4 Statuto nei confronti di Organi Nazionali o Periferici, nel caso in cui gli stessi dovessero soccombere nella medesima richiesta, sono obbligati a pagare anticipatamente, alla segreteria ANMB, il rimborso spese viaggio (biglietto aereo o treno o €. 0,30/Km come rimborso chilometrico in auto), vitto e alloggio e relativo gettone (€. 130,00 lordi) a ogni singolo membro del Collegio.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

- 24.1** Premesso che al Socio non è consentito ricorrere in prima istanza alla giustizia esterna, per ogni controversia – esclusa quella a carattere patrimoniale, tra un Socio e la Giunta Esecutiva Nazionale o Soci tra loro – avente come oggetto le norme disposte dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale stessa, nonché quella riguardante l'attività professionale, tentata infruttuosamente dal Collegio dei Probiviri la via della conciliazione, le parti potranno ricorrere al giudizio di un Consiglio Arbitrale.
- 24.2** Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri di cui due nominati, rispettivamente dall'attore e dal convenuto, e un terzo nominato dagli altri due così come sopra individuati.
- 24.3** Semmai non si trovi un accordo sulla nomina del Collegio Arbitrale, questi potrà essere pronunciato, a spese del richiedente, dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo.
- 24.4** Nel caso che, nonostante il giudizio del Collegio Arbitrale, una delle parti intenda ricorrere all'Autorità Giudiziaria, essa si identifica, sin d'ora, in quella della circoscrizione del tribunale nella cui competenza territoriale ricade la sede dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo.

Articolo 25 – Nomina del Direttore Responsabile dell'organo di informazione sociale "La Danza"

- 25.1** Il Direttore Responsabile dell'organo di informazione sociale "La Danza" è nominato dal legale rappresentante dell'Associazione, su conforme parere a maggioranza della GEN.
- 25.2** Il Direttore Responsabile rimane in carica fino all'esaurimento del mandato della GEN che l'ha nominato.
- 25.3** La GEN può provvedere in ogni momento alla sostituzione del Direttore Responsabile.
- 25.4** Qualora il Presidente Nazionale per dimissioni, espulsione o decesso non ricopra più la carica istituzionale, decade anche la nomina del Direttore Responsabile da lui proposto e incaricato.
- 25.5** Tutte le variazioni dei nomi sia del Presidente Nazionale sia del Direttore Responsabile devono essere comunicate tempestivamente agli organi competenti affinché prendano nota degli avvenuti cambiamenti.

Articolo 26 – Presidente Onorario e Socio Onorario

- 26.1** In attuazione all'art. 25 dello Statuto ANMB, il titolo di Presidente Onorario e Socio Onorario può essere revocato dalla GEN in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
- 26.2** Il Presidente Onorario e Socio Onorario che perde tale riconoscimento, per acquisire il titolo di Socio Ordinario, deve presentare richiesta scritta tramite raccomandata A/R (fa fede timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC) alla GEN, la quale alla prima riunione utile porrà in votazione detta richiesta per l'approvazione.

Articolo 27 – Sostenitori e Aderenti

- 27.1** Ai sensi degli articoli 22, 23 e 26 dello Statuto, possono aderire all'ANMB in qualità di Sostenitori tutti coloro che intendono sostenere l'Associazione e le sue iniziative, siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni oppure enti, pubblici e privati, che ne condividono appieno le finalità sociali collaborando per il loro raggiungimento.

27.2 L'iscrizione all'ANMB dei Sostenitori avviene su presentazione di una domanda di adesione, secondo le modalità e le condizioni annualmente stabilite dalla GEN e pubblicizzate tramite i canali informativi digitali e tradizionali dell'Associazione.

27.3 Le principali **Categorie** in cui sono raggruppati i Tesserati Sostenitori e gli Aderenti in genere, ai fini del loro inquadramento associativo nei relativi, elenchi ed albi per l'eventuale partecipazione ad attività sociali e di promozione, come da Statuto, risultano essere:

- **SUPPORTER**: liberi sostenitori oppure aderenti iscritti ad Eps, scuole, società o associazioni di ballo e danza, nazionali o internazionali, collegate all'ANMB sulla base di convenzioni e/o affiliazioni;
- **SUPPORTER PLUS**: competitori amatoriali aderenti e iscritti a Federazioni, Associazioni, Scuole ed Eps convenzionati;
- **ISTRUTTORI E ASSISTENTI**: aderenti amatoriali con abilitazione ANMB che collaborano ad attività di insegnamento in scuole di ballo e danza dirette da Maestri e Soci ordinari ANMB; possono inoltre far parte di questa categoria coloro che, qualificati come Operatori Tecnici, esercitano vari ruoli tecnici accessori e/o professioni correlate alle attività di insegnamento o ad altre attività, comprese quelle a carattere competitivo, organizzate sotto l'egida dell'ANMB da Soci ordinari o Scuole affiliate;
- **MEMBRI D'ONORE**: costituiscono una particolare categoria di Aderenti, a sé stante e riservata ai Soci Onorari e ai Presidenti Onorari di cui all'art. 25 dello Statuto; vengono iscritti d'ufficio nello speciale elenco, all'atto del conferimento del titolo e a seguito dell'accettazione della nomina.

27.4 Per ogni categoria di Sostenitori possono essere individuate **Sezioni** riservate a particolari tipologie di Aderenti:

- a) La Categoria **SUPPORTER** può comprendere, in generale, le Sezioni individuali: "Liberi sostenitori", "Aderenti di base" e "Amatori Ballo".
- Inoltre, in ottemperanza all'art. 27.1 del presente Regolamento Generale – sempre secondo le modalità e condizioni annualmente deliberate dalla GEN – possono iscriversi all'ANMB e far parte dei Sostenitori anche tutti i soggetti collettivi, Sodalizi ed Enti, privati e pubblici, che intendono affiancarsi e dare sostegno concreto e attivo alle iniziative dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo. Le relative Sezioni di questa particolare tipologia sono qui di seguito contemplate e descritte:
- nella Sezione "Associazioni aderenti" possono confluire Scuole di ballo e Compagnie di danza in qualunque forma organizzata e costituita – sia essa di natura culturale, artistica, sportiva, imprenditoriale o altro – con la finalità di libera partecipazione alle attività formative ed eventi promozionali dell'ambito associativo Anmb.
 - L'iscrizione alla Sezione "Enti affiliati" prevede l'impegno a forme di collaborazione attiva improntate sia alla partecipazione che a rapporti di partnership a vari livelli per attività istituzionali, formative, organizzative e di servizi. Rientrano nella tipologia i soggetti associativi, commerciali e professionali che intendono avvalersi di particolari agevolazioni, anche esclusive, e/o accreditarsi per l'affidamento e la realizzazione di progetti e attività Anmb appositamente affidati dall'Associazione con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale in base alle necessità operative e agli indirizzi del Consiglio Nazionale.
 - la Sezione "Enti convenzionati" annovera le organizzazioni e i soggetti, pubblici e privati, con cui l'ANMB ha sottoscritto accordi di Convenzione e/o Protocolli di intesa

e reciproca collaborazione rispetto alle finalità in cui opera l'Associazione Nazionale Maestri di Ballo. Legali rappresentanti, presidenti, amministratori, titolari o rispettivi delegati possono partecipare alle Assemblee del Congresso Nazionale con diritto di parola e non di voto.

- b) la Categoria SUPPORTER PLUS prevede di norma la sola Sezione "Competitori sportivi", aperta ad iscritti di qualsiasi organizzazione nazionale riconosciuta e attiva nel mondo dello Sport (federazione, ente di promozione), con relativa tessera assicurativa e certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di validità;
- c) la Categoria ISTRUTTORI/ASSISTENTI è riservata a coloro che – avendo compiuto almeno il 16° anno di età ed essendo titolari di idonei brevetti, attestati, qualifiche e/o abilitazioni, secondo i vigenti ordinamenti Anmb e le normative pubbliche in campo lavorativo, dilettantistico o professionale – in ambito associativo possono svolgere ruoli amatoriali e/o funzioni tecniche complementari alle attività di insegnamento e formazione, oppure di organizzazione e gestione in occasione di eventi e iniziative promozionali.

La Sezione "Istruttori" comprende in modo specifico i competitori più esperti e disponibili, previa apposita formazione, a collaborare nei Corsi di ballo e danza tenuti da Maestri Anmb, con compiti di traineeship, allenamento e tutoraggio degli allievi meno preparati. La Sezione "Assistenti tecnici" è aperta a coloro che sono titolati e impiegati per ulteriori ruoli operativi complementari e utili al miglioramento dei servizi e delle iniziative dell'Associazione, dei propri Soci e Socie, nonché delle Scuole di ballo da loro dirette.

- 27.5** Gli Aderenti e i Tesserati Sostenitori maggiorenni possono partecipare ai Congressi regionali e alle Assemblee del Congresso Nazionale con diritto di parola e non di voto.
- 27.6** Il titolo di Sostenitore può essere revocato in qualsiasi momento con motivato e insindacabile giudizio della GEN.

PARTE III

Organi Ausiliari

Articolo 28 – Generalità

- 28.1** Sono Organi ausiliari dell'Associazione gli Organi Tecnici previsti dall'art. 4.3 dello Statuto, compresi i Coordinamenti di Settore e Tecnici, i Gruppi di Lavoro e le Commissioni o Commissari ad hoc, la cui istituzione e funzionamento – con finalità consultive, propositive, di studio, o anche operative con particolari deleghe – è deliberato dalla GEN, che ne nomina contestualmente i responsabili e i componenti. In casi particolari di necessità, opportunità o urgenza, l'incarico può essere assegnato direttamente dal Presidente Nazionale o dal Consiglio di Presidenza.
- 28.2** Si considerano, altresì, Organi Ausiliari dell'Anmb tutti quelli che, pur non essendo espressamente previsti nello Statuto, sono in ogni caso necessari e/o utili per il buon funzionamento dell'Associazione.
- 28.3** Venuti meno gli scopi istitutivi, gli Organi Ausiliari possono essere dismessi e definitivamente soppressi con apposita delibera della GEN.

Articolo 29 – Commissione per le Modifiche di Statuto e Regolamenti

- 29.1** È compito della GEN nominare, alla prima riunione utile dall'insediamento, la Commissione Modifiche Statuto e Regolamenti – di cui all'art. 29 di questo Regolamento – composta di cinque membri scelti tra i Soci di provata esperienza e capacità, di cui almeno un rappresentante del Consiglio Nazionale. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario.
- 29.2** Secondo il dettato dell'art. 3 di questo Regolamento, la Commissione provvede all'esame delle proposte di modifiche allo Statuto, al Regolamento Generale, al Regolamento Tecnico, al Regolamento dei Consigli Regionali e di tutti i regolamenti emanati dall'Associazione.
- 29.3** La GEN provvederà a sostituire, entro la prima riunione utile, il membro della Commissione che avrà esaurito le proprie funzioni per decesso, rinuncia personale, dimissioni, espulsione, incapacità o incompatibilità rispetto alla funzione.

Articolo 30 – Uso dei loghi associativi

- 30.1** In relazione al disposto dell'art. 32.4 dello Statuto, il Socio che desidera adoperare i loghi dell'Associazione per una sua qualsiasi attività o iniziativa, professionale o promozionale, in particolar modo se in affiancamento ad altri loghi, è obbligato a chiedere il nulla osta scritto dalla GEN.
- 30.2** Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano agli Organi territoriali Anmb e ai Soci ordinari che nel pubblicizzare le proprie attività professionali desiderino avvalersi dei loghi istituzionali per indicare la personale appartenenza all'Associazione.
- 30.3** A seguito di specifica richiesta corredata dalla copia degli elaborati grafici, la GEN, oppure il Presidente Nazionale, valuta la possibilità di concedere l'utilizzo dei loghi Anmb anche a soggetti esterni, pubblici o privati, nell'ambito di particolari accordi, collaborazioni, campagne e iniziative sostenute dall'Associazione.

PARTE IV

Norme transitorie e finali

Articolo 31 – Norme transitoria

- 31.1** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli organi centrali e periferici dell'Associazione dovranno essere adeguati e vigilare sull'applicazione degli adempimenti previsti dalle eventuali variazioni delle norme.
- 31.2** La GEN può deliberare l'immediata applicazione di regole inerenti questioni con carattere di urgenza.
- 31.3** L'integrazione di Organi collegiali nel corso del mandato, per necessaria sostituzione dei componenti mancanti, non modifica la durata del mandato stesso: per cui i nuovi eletti o nominati, al pari dei membri non rinnovati rimarranno in carica fino alla scadenza naturale prevista dai regolamenti e dalle apposite delibere.

Articolo 32 – Norma finale

- 32.1** Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle Leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, dallo Statuto ANMB e dagli altri regolamenti e delibere emanati dalla GEN.
- 32.2** Perdono efficacia tutte le delibere e le norme, relative ai sopraelencati articoli, in vigore precedentemente all'entrata di questo Regolamento Generale.



Modena, 25 febbraio 2025



IL PRESIDENTE ANMB
M° Pietro Luigi Petracca

Pietro Luigi Petracca